



AUDIZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Ambiente

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

AS 1294

21 gennaio 2025

Premessa

Il provvedimento in esame risponde alla richiesta che ANCI ha fatto sulla necessità di un Testo Unico sulla ricostruzione post calamità che, facendo tesoro dell'esperienza dei Sindaci e del loro operato durante le emergenze post sisma, dispone "a regime" procedure e regole ordinarie per la ricostruzione dopo eventi calamitosi.

Non si può che essere d'accordo, dunque, su tale approccio e sulla ratio legis del provvedimento de quo.

In particolare, si condivide la messa a regime di un sistema di coordinamento delle attività di ricostruzione per i territori colpiti da eventi calamitosi, una volta cessato lo stato di emergenza nazionale; la nomina di un Commissario Straordinario che adotti piani di interventi pluriennali, capaci di traguardare il momento dell'evento verso la ricostruzione vera e propria; l'aggiornamento dei piani urbanistici con le procedure semplificate; contributi ai privati per la ricostruzione.

Va anche detto che, nel corso del confronto tecnico, in sede di Conferenza Unificata, numerose proposte di maggiore semplificazione e coordinamento avanzate dall'ANCI sono state accolte.

Tutto ciò premesso, residua un punto di attenzione su cui chiediamo al Senato, come già fatto in audizione alla Camera dei Deputati, di intervenire con un correttivo per evitare che le risorse strumentali, finanziarie e umane, derivanti dalla gestione post emergenziale e fino alla ricostruzione, siano a carico dei bilanci comunali.

Osservazioni

Come accennato in premessa, pur giudicando positivamente l'impianto generale del provvedimento, residua una criticità dovuta alla necessità di garantire risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali che si trovano a gestire non solo l'immediata emergenza post calamità naturale ma, e soprattutto, gli oneri della successiva ricostruzione di immobili pubblici e privati.

Tale peso, amministrativo e finanziario, non può gravare sui Comuni.

Ed invece il provvedimento prevede che i Comuni operino "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Questa è una disposizione che rende molto difficile, per i Comuni, sostenere i compiti straordinari richiesti dalla ricostruzione: dalla gestione delle macerie all'erogazione di contributi per la ricostruzione privata, dall'approvazione dei nuovi piani urbanistici fino alla progettazione delle opere pubbliche.

L'emendamento proposto dall'ANCI chiede, invece, che tali attività "straordinarie" siano finanziate dal fondo dedicato alla ricostruzione, previsto dall'articolo 6 della legge de qua.

Corollario di tale richiesta di correttivo è la necessità di poter derogare ai vincoli di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, misura già riconosciuta nel testo ma da sola insufficiente senza risorse dedicate a valere sul fondo sopracitato.

Ci auguriamo, dunque, che il Senato accolga questa richiesta di correttivo che riproponiamo come già in sede di audizione alla Camera dei Deputati.

EMENDAMENTI AS 1294

ART. 11.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

Al comma 8, sostituire le parole da: con le risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

Motivazione

L'emendamento è di fondamentale importanza per non far gravare i costi dell'emergenza e della ricostruzione sui Comuni.

È necessario che il processo straordinario, legato alla gestione delle emergenze e alla successiva fase della ricostruzione, sia a carico del fondo dedicato alla ricostruzione.

*Solo a titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco delle principali attività, che rivestono carattere di complessità, poste in capo ai Comuni e previste dal presente disegno di legge a loro carico: **1)** approvazione interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali; **2)** erogazione dei contributi per la ricostruzione privata; **3)** predisposizione dei progetti di ricostruzione pubblica da inviare al Commissario straordinario; **4)** gestione delle macerie.*

ART. 3.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti: contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Motivazione

Nel modello di Commissario della ricostruzione proposto, si apprezza la previsione, in coerenza con tutte le norme che hanno regolato le passate ricostruzioni, di potenziare anche gli uffici comunali interessati dagli eventi, considerato che a tali uffici è affidato il compito di svolgere tutte le attività endoprocedimentali, senza le quali non è possibile per il Commissario procedere di competenza, ovvero senza le quali non è possibile avviare alcun progetto di ricostruzione pubblica o privata e riconoscere alcun contributo ai beneficiari.

L'emendamento proposto chiede di specificare la durata dei contratti a tempo determinato, che necessariamente dovranno durare almeno tre anni, per rispondere all'esigenza di programmazione ed esecuzione delle numerosissime attività connesse al processo di ricostruzione. Infine, si chiede di individuare, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 6, risorse da destinare al potenziamento dei servizi, attraverso forme di incentivazione economica del personale.